

## **IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**E**

### **LA REGIONE LAZIO**

**VISTO** l'articolo 1, comma 7, della legge 19 Luglio 1993, n. 236 e successive modifiche e integrazioni, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, che istituisce presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il Fondo per l'Occupazione;

**VISTO** l'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui al precedente capoverso;

**VISTO** l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che individua i lavoratori socialmente utili del c.d. bacino a carico del predetto Fondo;

**VISTO** l'articolo 78, comma 2, lett. d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che consente al Ministero del Lavoro di trasferire alle Regioni le risorse del predetto Fondo destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, al fine di realizzare "misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà";

**VISTA** la convenzione tra questo Ministero e la Regione Lazio del 15 luglio 2011 - registrata dalla Corte dei Conti l'11 ottobre 2011, reg. 1, foglio 339 - la quale ha previsto il cofinanziamento, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, del Programma di interventi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 53 dell'11 febbraio 2011, finalizzati anche alla fuoriuscita dei lavoratori socialmente utili ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, dal relativo bacino di pertinenza regionale;

**VISTO** il Protocollo d'Intesa tra questo Ministero e la Regione Lazio del 27 dicembre 2013 che, preso atto del parziale raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione fissati nella predetta convenzione del 15 luglio 2011 - a causa del "progressivo inasprimento dei vincoli assunzionali e di finanza pubblica a carico degli Enti locali, in una con le critiche condizioni del bilancio regionale" nonché a causa delle "anomalie" nelle convenzioni stipulate tra la Regione Lazio e gli enti territoriali, rilevate dalla Corte dei Conti nella deliberazione n. 123/2013 - e della conseguente situazione di emergenza occupazionale determinatasi, impegna le parti, sino al 31 dicembre 2015, ad assicurare un

sostegno al reddito ai lavoratori socialmente utili provenienti dal bacino a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di pertinenza regionale, mentre la Regione Lazio si impegna a completare il percorso di stabilizzazione intrapreso;

**VISTA** la convenzione del 28 luglio 2014 - registrata dalla Corte dei Conti il 22 ottobre 2014, foglio 4795 – e la convenzione del 23 febbraio 2015 - registrata dalla Corte dei Conti il 27 marzo 2015, foglio 1165 - sottoscritte tra questo Ministero e la Regione Lazio in attuazione del Protocollo di Intesa indicato al precedente capoverso ed in relazione, rispettivamente, all'annualità 2014 e 2015;

**VISTO** il Protocollo d'Intesa tra questo Ministero e la Regione Lazio del 21 dicembre 2015 con cui, sino al 31 dicembre 2018, la medesima Regione si impegna a rinnovare le iniziative di svuotamento del predetto bacino dei lavoratori socialmente utili assicurando, nelle more, agli stessi lavoratori l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) nella misura di almeno il 50% della spesa complessivamente prevista a tal fine;

**VISTO** in particolare l'art. 3 del Protocollo d'Intesa citato al precedente capoverso, in base al quale le parti, con successivo atto, provvederanno a disciplinare le modalità di attuazione dello stesso Protocollo anche con riferimento alla quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti;

**VISTA** la nota n. 90967 del 19 febbraio 2016 e la nota n. 132522 del 10 marzo 2016 con le quali la Regione Lazio, ha chiesto la stipula di una nuova convenzione, in esecuzione del Protocollo d'Intesa del 21 dicembre 2015, per fronteggiare nell'annualità 2016 la situazione di emergenza occupazionale relativa ai lavoratori socialmente utili nel proprio territorio ed ha fornito aggiornamenti riguardo alle ulteriori e più recenti iniziative finalizzate allo svuotamento del bacino LSU ed ai contenziosi pendenti tra alcuni lavoratori e i rispettivi enti utilizzatori;

**VISTA** la nota INPS prot. n. 1890 del 28 gennaio 2016 in cui, per l'annualità 2016, si indica in € 580,14 pro-capite l'importo dell'assegno mensile spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili (ASU), in € 620 pro capite la media annuale della spesa per gli assegni al nucleo familiare (ANF) e in € 48,80 pro capite il costo annuale di gestione, sostenuto dal medesimo Istituto per la corresponsione dei predetti assegni;

**VISTA** la nota di Italia Lavoro S.p.A, prot. n. 2765 del 15 marzo 2016 dalla quale risulta che, al 1° gennaio 2016, il bacino dei lavoratori socialmente utili - di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione - di pertinenza della Regione Lazio comprendeva 723 lavoratori e la nota della Regione Lazio n. 132522 del 10 marzo 2016 dalla quale risulta che, a decorrere dal 1° maggio 2016, il suddetto bacino si ridurrà di 24 lavoratori ammessi all'incentivo regionale alla fuoriuscita volontaria;

**RITENUTO** necessario, in relazione alla durata degli impegni assunti dal Ministero del Lavoro con il Protocollo d'Intesa del 21 dicembre 2015 suindicato, di dover determinare le quote di cofinanziamento del Ministero e della Regione, rispettivamente, nel limite del 40% e di almeno il 60%

della spesa complessiva - pari a € 5.394.805,92 (cinquemilionitrecentonovantaquattromilaottocentocinque/92) – preventivata, nell'annualità 2016, per il pagamento degli assegni per attività socialmente utili e per il nucleo familiare a favore dei lavoratori indicati al precedente capoverso,

## **CONVENGONO**

### **ART. 1**

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

### **ART. 2**

In via straordinaria, alla Regione Lazio sono assegnate risorse del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione nel limite di € 2.157.922,37 (duemilionicentocinquantesette milanovecentoventidue/37) pari al 40% della spesa complessiva - di € 5.394.805,92 (cinquemilionitrecentonovantaquattromilaottocentocinque/92) - necessaria ad assicurare, nell'annualità 2016, la copertura dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare a favore dei lavoratori socialmente utili provenienti dal bacino, di pertinenza regionale, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, nel numero di 723 dal 1° gennaio al 30 aprile 2016 e di 699, dal 1° maggio al 31 dicembre 2016.

La Regione Lazio si impegna a garantire la copertura finanziaria per € 3.236.883,55 (tremilioniduecentotrentaseimilaottocentottantatrè/55) pari ad almeno il restante 60% della suddetta spesa complessiva, attraverso l'erogazione delle somme dovute in via diretta e anticipata all'INPS.

### **ART. 3**

Le risorse finanziarie di cui all'art. 2, saranno impegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a favore dell'INPS.

Esse comprendono, per la parte ministeriale, la spesa per gli assegni per attività socialmente utili e per gli assegni al nucleo familiare pari a € 2.144.110,42 (duemilionicentoquarantaquattromilacentodieci/42) - incluso l'importo per le mensilità già erogate nel primo bimestre 2016 – ed inoltre i costi di gestione per la corresponsione, da parte dell'INPS, delle suddette prestazioni a favore dei lavoratori socialmente utili pari a € 13.811,95 (tredicimilaottocentoundici/95).

La Regione Lazio stipulerà apposita convenzione con l'INPS, impegnandosi, come stabilito dall'art. 2, a trasferire direttamente all'Istituto la quota parte di competenza per l'annualità 2016 di cui € 3.216.165,62 (tremilioniduecentosedicimilacentosessantacinque/62) ai fini dell'erogazione degli assegni per attività socialmente utili e al nucleo familiare ed € 20.717,93 (ventimilasettecentodiciassette/93) per i costi di gestione dell'Istituto.

### **ART. 4**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali affida ad Italia Lavoro s.p.a., l'attività di monitoraggio dei lavoratori socialmente utili oggetto della presente convenzione, anche al fine di

seguire l'andamento della spesa e le azioni di svuotamento del relativo bacino realizzate dalla Regione Lazio.

A tal fine Italia Lavoro utilizza un Sistema, basato su tecnologia Internet, per la gestione dei dati e l'inserimento delle informazioni concernenti i lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili presso i singoli enti attuatori (elenco nominativo, codice fiscale, etc. dei soggetti aventi titolo all'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e relative variazioni mensili).

La Regione Lazio si impegna a far sottoscrivere nelle proprie convenzioni con gli Enti attuatori l'utilizzo, da parte di questi ultimi, del servizio di monitoraggio *web* e a mettere in atto le misure necessarie per il suo compimento, avvalendosi del supporto di Italia Lavoro. Si impegna, altresì, a comunicare ad Italia Lavoro l'elenco degli enti attuatori autorizzati alla prosecuzione di dette attività.

L'INPS utilizza le informazioni inserite nel citato Sistema, per i pagamenti degli assegni ai lavoratori socialmente utili.

#### **ART. 5**

Al fine di pervenire, entro il 31 dicembre 2018, al completo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, la Regione Lazio si impegna a valutare tutte le possibilità offerte in tal senso dall'attuale legislazione in sinergia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al quale, in particolare, si impegna a comunicare, con report semestrali a decorrere dal 30 giugno 2016, il numero dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di tutti gli enti pubblici compresi nel proprio territorio, specialmente nelle qualifiche per l'accesso alle quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

#### **ART. 6**

In attuazione dell'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 17, comma 26, lett. c), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102) la Regione Lazio si impegna a inserire nelle proprie convenzioni con gli Enti utilizzatori apposita clausola che preveda l'obbligo di comunicare, da parte degli stessi Enti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, nell'ambito del rapporto informativo annuale relativo alle tipologie di lavoro flessibile utilizzate.

L'efficacia delle presente convenzione è subordinata all'esito positivo dei controlli da parte degli organi competenti.

Letto, confermato, sottoscritto  
Roma,

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Il Direttore della DGASIO  
Dott. Ugo Menziani

Per la Regione Lazio  
Il Direttore della D. R. Lavoro  
Dott. Marco Noccioli